

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Art. 2

Obblighi previsti ad inizio mandato

- 1) Il Sindaco, l'Assessore e il Consigliere comunale e qualunque eletto o nominato a cariche di governo deve presentare:
 - a) il curriculum;
 - b) ogni informazione relativa all'assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - c) gli altri incarichi ricoperti con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi annui spettanti;
 - d) i dati del reddito e del patrimonio, che deve comprendere:
 - i) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti ai pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - ii) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - iii) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte. Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative ai finanziamenti o contributi, previste dall'art. 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981 n. 659,

- 2) I soggetti indicati al comma precedente sono tenuti ad indicare anche la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che lo consentano.

Art. 3

Decorrenza dell'obbligo per gli Amministratori in carica

- 1) Entro due mesi dall'elezione o dalla nomina gli Amministratori, devono presentare la dichiarazione indicata all'articolo precedente.
- 2) I dati devono essere pubblicati sul sito internet del Comune entro i successivi trenta giorni, e comunque entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Art. 4

Obblighi annuali per gli Amministratori in carica

- 1) Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la dichiarazione dei redditi, sono tenuti a presentare la dichiarazione concernente i redditi percepiti e la situazione patrimoniale relativa all'anno precedente, comprensiva di tutte le informazioni indicate all'art. 2.
- 2) L'Amministratore può anche certificare che la situazione indicata nella precedente dichiarazione è rimasta invariata.

Art. 5

Obblighi alla cessazione della carica

- 1) Gli Amministratori, entro tre mesi dalla cessazione dalla carica, sono tenuti a depositare una dichiarazione contenente le variazioni della situazione patrimoniale risultante dall'ultima dichiarazione presentata.
- 2) Entro il mese successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, gli Amministratori sono tenuti a presentare copia di essa.
- 3) Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di rielezione o di conferma all'incarico, senza interruzione.

Art. 6

Situazione patrimoniale e reddituale del coniuge e dei parenti entro il secondo grado

- 1) Gli Amministratori, unitamente alla propria dichiarazione, devono presentare analogha dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi lo consentano. In tal caso il coniuge, i figli e i parenti compilano le loro dichiarazioni sui moduli indicati all'art. 7 e l'Amministratore è tenuto a presentare tali moduli entro gli stessi termini previsti per la propria dichiarazione.
- 2) Qualora le persone indicate al comma precedente non prestino il loro consenso, l'Amministratore ne darà atto nella propria dichiarazione.

Art. 7

Modalità di espletamento degli obblighi

- 1) Le dichiarazioni indicate negli articoli precedenti sono redatte su moduli conformi a quelli riportati negli allegati a) Dichiarazione principale. Inizio legislatura; b) Dichiarazione delle spese elettorali; c) Dichiarazione annuale; d) Dichiarazione di fine mandato.
- 2) I moduli sono messi a disposizione dall'Ufficio Segreteria.
- 3) Le dichiarazioni devono essere inviate al Protocollo Generale dell'Ente. Possono essere consegnate a mano o trasmesse via posta elettronica certificata, Qualora vengano inviate via posta elettronica normale, via fax o tramite posta ordinaria, devono essere accompagnate da copia del documento di identità.
- 4) L'Amministratore, con la consegna del modulo, autorizza il trattamento dei dati, consapevole che gli stessi saranno pubblicati sul sito internet dell'Ente e sono soggetti alla pubblicità indicata al successivo art. 11. L'Amministratore è altresì consapevole che gli uffici comunali non effettueranno alcun intervento sui dati forniti.

Art. 8

Diffida ad adempiere

- 1) Decorsi i termini previsti dagli artt. 3, 4 e 5,, il Responsabile della trasparenza, diffida l'Amministratore inadempiente, assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione della dichiarazione.
- 2) La diffida deve essere notificata all'Amministratore. Il termine decorre dal giorno della notifica.
- 3) Decorso inutilmente il termine indicato al comma precedente, si applicano le disposizioni dell'art. 9.

Art. 9

Sanzioni

- 1) In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) Ritardo fino a dieci giorni nella resa della dichiarazione: sanzione amministrativa di euro cinquecento;
 - b) ritardo superiore dieci giorni e non superiore a trenta giorni nella resa della dichiarazione: sanzione amministrativa di euro mille;
 - c) ritardo superiore ai trenta giorni: sanzione amministrativa di euro cinquemila;
 - d) in caso di recidiva delle violazioni indicate ai punti b) e c), nel corso della legislatura, la somma è raddoppiata;
 - e) incompleta compilazione dei modelli con le dichiarazioni: sanzione amministrativa pari ad euro mille;
 - f) nel caso la violazione prevista dalla lettera e) sia di piccola entità la sanzione è dimezzata.

- 2) I termini indicati al comma precedente decorrono dal giorno successivo allo scadere del termine oggetto della diffida prevista dall'art. 8.

Art. 10

Procedimento sanzionatorio

- 1) Il provvedimento di irrogazione della sanzione viene adottato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 2) E' ammesso il pagamento della sanzione nella misura ridotta della metà, qualora vi sia il versamento dell'importo entro sessanta giorni dall'irrogazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge n. 689/1981.

Art. 11

Pubblicazione dei dati

- 1) I dati e le informazioni ricevute vengono pubblicati sul sito internet dell'Ente, come previsto dall'art. 2, comma 2; dall'art. 4, comma 2 e dell'art. 9 del decreto legislativo n. 33/2013.
- 2) I dati vengono pubblicati con le modalità e per il periodo previsto dalla normativa vigente.
- 3) I dati sono soggetti al regime di conoscibilità prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 33/2013 ed è ammesso l'accesso civico stabilito dall'art. 5 della stessa norma.

Art. 12

Disposizioni finali e transitorie

In sede di prima applicazione gli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 devono essere adempiuti entro il centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, ai sensi dell'art. 49 comma 3 della stessa norma.